

ALLEG. A)

Sintesi interventi relativi al punto n. 3) dell'o.d.g. – seduta del 22-3-2013

Sottanella Angela:

Con delibera 98 del 13 dicembre il Consiglio dava mandato agli uffici di predisporre il regolamento per gli accertamenti con adesione. Con questo atto il Comune di Mosciano Sant'Angelo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione.

L'accertamento con adesione, in sintesi, è la possibilità per le parti (Comune e contribuente) di arrivare ad un accordo bonario per definire la controversia, quindi l'accertamento, senza ricorrere alla giustizia tributaria. Il contribuente può presentare un'istanza entro il termine utile per pagare o proporre ricorso, quindi entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Questo deposito sospende tutti i termini per 90 giorni. In questo lasso temporale il Comune convocherà il contribuente per definire un accordo in contraddittorio, valutando quindi tutti gli elementi addotti dallo stesso a sostegno della propria tesi. Di ogni incontro sarà redatto un verbale. Nel caso di raggiungimento dell'accordo, le parti sottoscriveranno un verbale finale contenente gli estremi della definizione e il metodo di pagamento concordato.

In data 12 gennaio 2013- prosegue poi la relatrice- si è riunita la Commissione Bilancio per esaminare la bozza di Regolamento

predisposta dall'Ufficio. In quella sede, il Consigliere Massimo Martini consegnava ai membri della Commissione una serie di emendamenti che poi sono stati esaminati sia dai tecnici sia dal gruppo di maggioranza.

Per quanto riguarda il primo emendamento, presentato dal gruppo N.O., lo stesso è stato accolto ed è stato introdotto all'art. 2, comma 2, anche se, afferma l'Assessore, a mio modo di vedere, la conciliazione è un istituto che attiene ad una fase successiva all'accertamento con adesione, quindi alla fase del contenzioso, e, quindi, non era proprio attinente.

Per quanto riguarda il 2° emendamento, prosegue l'Assessore, lo stesso non è stato introdotto nel punto richiesto dal consigliere, ma all'art. 5, comma 6; così pure il punto b) è stato inserito all'art. 8, comma 4, in quanto ripete parzialmente quanto già previsto dalla legge; il punto c) è stato inserito all'art. 6, comma 3, mentre l'ultimo emendamento è stato inserito all'art. 8, comma 1.

Fa presente:

- che gran parte degli emendamenti sono stati accolti;
- che nel corso della riunione della Commissione la consigliera Di Matteo Emilia, chiedeva dei chiarimenti a proposito dell'art. 6, comma 5;
- che, a proposito di quest'ultimo articolo, la Di Matteo chiedeva se la preclusione sia dovuta per legge oppure se è possibile ridare una ulteriore possibilità per aderire all'accertamento con adesione.
- che la preclusione è prevista dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/97.

Poi la relatrice prosegue affermando che un ulteriore chiarimento chiesto dalla Di Matteo ineriva l'art. 9. Quest'ultima chiedeva infatti se era possibile inserire la clausola "*ove si dimostri la buona fede del contribuente*" nel mancato pagamento di una rata. Afferma che non è stato

possibile aggiungere detta ulteriore specificazione perché l'articolato del regolamento che si voleva integrare, in realtà traeva origine proprio da una precisa disposizione di legge.

Fa presente che, sempre in sede di Commissione, erano stati chiesti chiarimenti sugli accertamenti, rispetto al fatto che tutti i contribuenti erano stati accertati, ma non tutte le attività produttive e ciò, ad avviso dei consiglieri di opposizione, con una evidente perdita economica, relativamente all'anno 2007. Per questo motivo il consigliere Martini chiedeva i dati relativi agli avvisi inviati alla data del 31 dicembre 2012.

Gli avvisi per l'ICI – chiosa la relatrice - sono 1498 (*accertamenti riguardanti sia fabbricati che aree edificabili*). La stessa fa presente che, per quanto attiene l'attività accertativa dei fabbricati si è prestata particolare attenzione ai cespiti di cat. D, ai fabbricati ex rurali, a quei fabbricati presumibilmente oggetto di residenze fittizie.

Per la Tarsu, in data 31 dicembre 2012, gli avvisi notificati erano 1910, di cui 55 relativi ad utenze non domestiche .

Alla data odierna è stata effettuata una verifica per quanto riguarda il 90% delle unità immobiliari del territorio. Le restanti unità contemplano anche attività non domestiche per le quali, ai fini di una corretta definizione delle superfici oggetto di tassazione, stante l'elevata probabilità di produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani e, pertanto, esenti dall'applicazione della tassa, si rende necessario istruire oltre che la normale attività di misurazione planimetrica, l'attività di verifica in loco delle reali superfici oggetto di tassazione, realizzabile attraverso l'invio prima di una lettera informativa cui seguiranno, previo appuntamento telefonico, dei sopralluoghi. Risulta, quindi, evidente che la complessità dell'attività in argomento (necessitando di molteplici informazioni che possono essere acquisite solo tramite la visita in loco), non ha reso possibile un accertamento di queste altre unità immobiliari. Per quanto riguarda l'attività di verifica delle unità immobiliari domestiche, le

informazioni basilari necessarie sono quelle strettamente legate alle risultanze catastali, contratti di locazioni, informazioni anagrafiche, contratti di comodato, banca dati dell'Enel (dati già fornite alla ditta dall'Ente). La prescrizione dell'annualità 2007- per le posizioni non accertate entro il 31 dicembre 2012 non costituisce danno erariale per il semplice motivo che l'attività di censimento e la relativa emissione di atti accertativi, dove si ravvisano casi di evasione o di elusione tributaria, non possono essere realizzate in un lasso di tempo breve (il tempo intercorso tra la stipula del contratto con la ditta e la data del 31 dicembre). Inoltre, lo stesso contratto prevede la realizzazione della progettualità in un arco di tempo di 24 mesi.

Piccioni Pasqualina

In verità, essendo state riscontrate delle inesattezze nella convocazione della Commissione Consiliare del 12 gennaio 2013 e visto che in tale occasione, i componenti del PdL erano assenti e sono stati presentati degli emendamenti da parte del gruppo N.O., sinceramente, nello spirito proprio della costituzione delle Commissioni Consiliari, ci si aspettava che fosse convocata un'altra riunione per esaminare la situazione prima di proporre la delibera odierna al Consiglio Comunale.

Invece, come sempre, è la maggioranza che decide senza tener conto della minoranza e del principio sia della trasparenza sia della democrazia.

Infatti, nella premessa deliberativa si legge:

“Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha esaminato detti emendamenti presentati dalla minoranza consiliare e ne ha accolti alcuni per inserirli in maniera sistematica nel regolamento de quo”.

Allora viene da domandarsi:

-Con quale criterio sono stati accolti alcuni emendamenti ed altri no?

-Ma qual' è il nostro ruolo?

Martini Massimo: Ricorda:

- che il suo gruppo per presentare emendamenti ha preso spunto dai regolamenti simili di Monturano e Firenze (Comuni governati dalla sinistra);
- che N.O. è lieto, come gruppo, per il fatto che detti emendamenti siano stati accolti, anche se il Regolamento lo si poteva portare prima in C.C. in modo da venire incontro ai cittadini che avevano problemi con gli avvisi di accertamento;

Nobile Benedetto: Si scusa con la Piccioni per il lamentato inconveniente. Riguardo alla accettazione degli emendamenti ricorda che sono state fatte, preliminarmente, verifiche da parte sia del Ragioniere che del Revisore. Ritiene un fatto costruttivo lavorare in Commissione per poi arrivare in C.C. con una discussione molto più leggera.

Cianella M.Cristina: Riguardo alle integrazioni al Regolamento proposte da N.O., vi è da dire che gli emendamenti vengono accolti adesso in C.C. e non è vero che sono stati accolti in Commissione! Oggi, quindi, chiunque, se vuole, può proporre altri.

Gli emendamenti presentati dimostrerebbero che N.O. vuole essere vicina ai cittadini. Dopo tutto quello che è accaduto a Mosciano con la vicenda dei tributi, detto gruppo non si è limitato a criticare, ma ha voluto essere propositivo. Quello dell'accertamento con adesione altro non sarebbe che un istituto giuridico per rendere la P.A. più vicina al cittadino. Ricorda pure lei che nella presentazione degli emendamenti N.O. si sarebbe ispirata ai Regolamenti simili vigenti nei comuni di Firenze e Monturano.

Quanto all'inserimento della frase sulla "conciliazione", l'oratrice afferma di non aver ragionato su di essa, come vedendola in un momento ex post, cioè quando non è più possibile far nulla, ma da prima che si vada a contenzioso col cittadino.

Di Matteo Emilia: Parla del risultato di un lavoro per il quale la minoranza è da 4 anni che sollecita la maggioranza. Una cosa infatti è arrivare in C.C. con delle carte consegnate 24 ore prima; altro è arrivarci dopo la discussione in Commissione. Si arriva cioè in C.C. con un minor aggravio di lavoro.

Accenna alla discussione avvenuta sul comma 2 dell'art. 2, dove vi è scritto che “ *fermo restando quanto stabilito al punto precedente (adesione per accertamenti), l'istituto in questione non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione, in quanto adeguato alla conciliazione giudiziale*”. Su questo principio si sarebbe discusso in uno dei precedenti consigli comunali, nel mentre si parlava di TARSU ed un nostro emendamento- rimarca l'oratrice- parlava proprio di questo, cioè della possibilità che all'accertamento per adesione potessero accedere tutti i contribuenti, senza distinzioni e chiaramente con la possibilità di farlo. Ma l'A.C. in quel caso era partita dal presupposto che a detto strumento si potesse ricorrere solo per due tipi di contribuente: quelli che avevano immobili non residenziali e quelli che avevano terreni edificabili.

Di fatto adesso il regolamento dice altro.

Sindaco: Tutto quello che è emerso nel corso dei lavori della Commissione è stato girato all'ufficio con preciso mandato di accogliere il più possibile gli emendamenti, naturalmente dopo averne verificato la fattibilità tecnica ed amm.va. Anzi l'ufficio si sarebbe su ciò confrontato ripetutamente col Revisore dei Conti, sotto il profilo tecnico. Se qualcosa non è stato inserito è perché contrastava con qualche previsione di legge.

Martini Massimo: Ricorda che :

- questa è la prima volta che in Commissione si risolve un problema a favore dei cittadini;
- se qualcuno ha qualcosa da suggerire in termini migliorativi lo può fare tranquillamente oggi;
- vi è stata una apertura da parte del gruppo di maggioranza ed il gruppo N.O., insieme alle altre forze di opposizione presenti in

Commissione, è stato propositivo per aiutare i cittadini a risolvere i loro problemi.

Sottanella Angela :

Il verbale di Commissione era agli atti e, se qualcuno voleva, poteva benissimo fare ulteriori proposte. Comunque, la prossima volta, se vi è necessità si può riconvocare la Commissione. Non è questo un problema!

Quando Martini dice: il Regolamento lo si poteva portare prima in C.C., costui deve sapere che questo Regolamento ha validità dal 1[^] gennaio 2013!

Parla di evidente “esagerazione” quando il nominato consigliere di opposizione allude ad un “primo atto” a favore dei cittadini.

Quanto all’emendamento che la Di Matteo aveva proposto in un precedente consiglio comunale, la relatrice tiene a chiosare che ciò che è detto al comma 2 dell’art. 2 e che è stato citato dalla consigliera di ApM, va letto in rapporto di integrazione con quanto viene riportato nel successivo comma 4 dell’art. 2, e cioè che : “Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.”

Queste, in sostanza, sarebbero le ragioni per cui la volta precedente analogo emendamento della Di Matteo non fu accolto dalla maggioranza. E’, infatti, la stesso D.Lgs 218 a delimitare la materia su cui si può fare l’accertamento con adesione.